CAMERA DEI DEPUTATI N. 309-*bis*

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NOVELLA, SANTI, FOA, LAMA

Presentata il 26 luglio 1963

Istituzione degli Enti regionali di sviluppo

(*Testo stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta dell'11 settembre 1964, dalla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Novella, Santi, Foa e Lama:* Istituzione degli Enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari) (309)

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

SU GLI ENTI REGIONALI DI SVILUPPO AGRICOLO

ART. 1.

In ciascuna delle Regioni del territorio nazionale, previste dall'articolo 131 della Costituzione, sono istituiti, con sede nel capoluogo di Regione, Enti regionali di sviluppo agricolo, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ripartiti in sezioni provinciali, di zone agrarie e di comune.

ART. 2.

Gli Enti di sviluppo agricolo promuovono, nell'ambito della Regione, lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, il passaggio graduale della terra in proprietà ai contadini e ai lavoratori agricoli. In particolare gli Enti di sviluppo agricolo cureranno l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associative, la valorizzazione del lavoro agricolo in tutte le sue forme, il rifornimento continuativo dei

mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita. Gli Enti di sviluppo agricolo assolveranno a questi compiti mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie, agrarie e di mercato.

ART. 3.

Ai fini dell'articolo 2 gli Enti di sviluppo agricolo devono:

a) elaborare programmi regionali e zonali di sviluppo agricolo;

b) promuovere l'esproprio per pubblico interesse, la migliore distribuzione della proprietà fondiaria non coltivatrice, la conseguente formazione di nuove proprietà coltivatrici, in particolare attraverso la liquidazione dei contratti parziari e di affitto a coltivatore diretto, favorendo nel contempo, la costituzione di forme associative di contadini e di lavoratori agricoli per l'esercizio della attività agricola;

c) elaborare piani generali di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria regionali e zonali, imponendo alla proprietà e all'impresa non diretto-coltivatrice obblighi di trasformazione e di miglioramento, da eseguirsi su comune iniziativa con i lavoratori insediati nel fondo, promuovendo azione di esproprio nei confronti dei proprietari e imprenditori inadempienti; favorendo programmi di ricomposizione fondiaria, da raggiungersi attraverso forme associate e assistite;

d) eseguire interventi particolari nei terreni abbandonati o a rilevante esodo rurale, attraverso piani di miglioramento e di trasformazione con conseguente esproprio ed assegnazione ad aziende silvo-pastorali da affidare a cooperative o ad aziende comunali;

e) assegnare e distribuire tutti i finanziamenti statali e regionali secondo le finalità di cui all'articolo 2 nell'ambito dei programmi di sviluppo;

f) riordinare le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi tra gli utenti, revoche e nuove concessioni;

g) promuovere e disciplinare le attività di raccolta conservazione e trasformazione dei prodotti, le attività di mercato, favorendo le iniziative consortili e cooperativistiche contadine anche sul piano interregionale;

h) attuare, per quanto non sia in contrasto con la presente legge, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

ART. 4.

Organi dell'Ente regionale di sviluppo sono:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione, composto di 21 membri, che eleggono tra di essi il presidente;

il Collegio dei sindaci, composto di cinque componenti, di cui tre in rappresentanza rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione, e i sindaci non di rappresentanza ministeriale sono eletti dal Consiglio della Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Essi durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

ART. 5.

In ciascuna delle Regioni a statuto ordinario è costituita, sino all'entrata in vigore della legge istitutiva delle Regioni, una Giunta regionale per l'agricoltura composta da 5 delegati eletti da ciascun Consiglio provinciale, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

La Giunta regionale per l'agricoltura è presieduta di diritto dal presidente del Consiglio provinciale del capoluogo della regione, che la convoca. La Giunta ha il compito di eleggere i componenti degli organi collegiali degli Enti di sviluppo agricolo e svolge gli altri compiti affidati alla presente legge ai Consigli regionali.

ART. 6.

Il Consiglio della Regione, o, fino alla sua costituzione, la Giunta prevista dall'articolo 5 della presente legge:

a) vigila sul funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo agricolo;

b) ne approva il regolamento;

c) ne elegge gli organi responsabili, a norma dell'articolo 4;

d) ne approva i programmi regionali, le proposte di esproprio per pubblico interesse e le proposte di revoca delle utenze irrigue;

e) ne approva i bilanci;

f) emana ogni altra norma, avente carattere obbligatorio per l'Ente di sviluppo agricolo;

g) svolge tutte le attività spettanti in caso di vigilanza e di tutela.

ART. 7.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo si articola in Comitati provinciali, di zona e comunali, la cui competenza territoriale, composizione e attività di esercizio è determinata dal regolamento disposto dal Consiglio di amministrazione. L'Ente regionale di sviluppo può avvalersi, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, dell'opera delle province e dei comuni.

ART. 8.

L'Ente regionale di sviluppo, e le sue sezioni periferiche nello svolgimento delle attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, devono promuovere la consultazione, in riunioni congiunte, delle seguenti organizzazioni sindacali e cooperative:

1) Confederazione generale italiana del lavoro;

2) Confederazione italiana sindacati lavoratori;

3) Unione italiana del lavoro;

4) Confederazione nazionale coltivatori diretti;

5) Alleanza nazionale dei contadini;

6) Lega nazionale delle cooperative;

7) Confederazione nazionale delle cooperative;

8) Associazione generale cooperative italiane;

9) Confederazione generale italiana dell'agricoltura;

10) Confederazione generale dell'industria italiana;

11) Confederazione generale italiana del commercio.

ART. 9.

Tutte le attività pubblicistiche, esercitate da Enti, comunque denominati, ivi compresi i Consorzi di bonifica, i Consorzi di miglioramento fondiario, i Consorzi agrari e la loro Federazione, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge e limitatamente al proprio ambito territoriale. dall'Ente regionale di sviluppo.

I locali, gli uffici e le attrezzature relative all'esercizio delle attività, di cui al comma che precede, sono ceduti in uso gratuito all'Ente regionale, sino alla emanazione di una legge che disponga definitivamente dei rapporti patrimoniali.

ART. 10.

Gli Enti regionali di sviluppo possono altresì imporre agli Enti di cui all'articolo 9, vincoli e obblighi temporanei, e assumere in uso la gestione diretta o indiretta delle attrezzature di loro pertinenza, o sostituirsi agli Enti predetti nell'esercizio di determinate attività, relativamente ai beni estranei all'attività pubblicistica, nei modi e nelle forme previste dalla presente legge.

ART. 11.

Gli esistenti Enti di sviluppo agricolo, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono assorbiti dagli Enti regionali di sviluppo e costituiti in sezioni speciali degli Enti stessi. Alle sezioni speciali, costituite a norma del comma che precede, restano affidati i compiti di cui alle originarie leggi istitutive, e si applicano, per quanto riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione, le leggi vigenti.

Il personale dipendente resta di diritto alle dipendenze dell'Ente regionale di sviluppo, che lo immette, con grado e qualifica non inferiori, nel proprio organico.

Ove gli Enti soppressi abbiano competenza interregionale, sarà operata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la ripartizione in base regionale ad ogni effetto.

ART. 12.

Per tutte le attività e le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti regionali di sviluppo agricolo, per le quali la legge dispone vigilanza e approvazioni del Ministro dell'agricoltura e foreste, il potere tutorio previsto dalle leggi è di competenza del Comitato regionale per l'agricoltura, istituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

A tali fini, tutti coloro che fanno parte del comitato hanno diritto di voto.

ART. 13.

Le attività di carattere economico e la gestione delle attrezzature comunque di pertinenza dell'Ente regionale di sviluppo sono di regola affidate a cooperative, a consorzi o ad altre forme di associazione di contadini e lavoratori agricoli, sulla base di disciplinari diretti ad attuare e ad assicurare le finalità previste dalla presente legge.

TITOLO II.

SULL'ASSETTO FONDIARIO

ART. 14.

Agli espropri previsti dalla presente legge si applicano le norme del titolo III del regolamento legislativo sull'Opera nazionale dei combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con le modifiche che seguono.

Il primo comma dell'articolo 16 di detto Regolamento legislativo è soppresso.

Le conseguenti assegnazioni sono fatte in favore di lavoratori agricoli singoli o associati, secondo le norme per la formazione della proprietà contadina.

ART. 15.

Le proposte di espropriazione, di revoca delle concessioni irrigue, e ogni altra proposta relativa ai diritti privati legalmente costituiti, predisposta dall'Ente di sviluppo, sono soggette all'approvazione prevista dall'articolo 6, lettera *d*), e successivamente vengono esaminate da una Commissione nazionale composta di tre senatori e di tre deputati, eletti dalle rispettive Camere, presieduta dal Ministro per l'agricoltura e foreste o da persona da lui delegata.

Il Governo su parere di detta commissione, provvede, entro tre mesi dall'emissione di ciascun parere, con decreti aventi valore di legge ordinaria.

ART. 16.

I terreni espropriati a norma dell'articolo 15 vengono assegnati in proprietà ai lavoratori insediati sul fondo con un contratto agrario di mezzadria, di affitto, di colonìa e di compartecipazione ai salariati e braccianti aventi rapporti di lavoro continuativo.

Ove il diritto di preferenza non venga esercitato entro tre mesi, l'assegnazione in proprietà viene fatta in favore di altri lavoratori, secondo le norme legislative sulla formazione della proprietà contadina.

ART. 17.

Ai mezzadri, fittuari, coloni, compartecipanti e agli altri lavoratori agricoli che acquistino o abbiano in assegnazione terra nella forma singola, familiare o cooperativa da essi

prescelta, vengono concessi mutui, sino al valore dell'intero prezzo, della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'1 per cento per i beni immobili, e di anni 10, con lo stesso interesse, per le scorte vive e morte di dotazione. Sul fondo acquistato o assegnato grava mutuo ipotecario sino all'estinzione del debito.

ART. 18.

Agli acquisti e alle assegnazioni di cui all'articolo 12 della presente legge sono estese le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

TITOLO III.

.

TITOLO IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28.

A ciascun Ente di sviluppo agricolo viene assegnato un fondo patrimoniale di avviamento di un miliardo di lire. Viene inoltre assegnato, per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge, un fondo di cinquecento milioni di lire per ciascun Ente di sviluppo, per un primo svolgimento dei suoi compiti di istituto.

ART. 29.

Alla spesa prevista dall'articolo 28 si fa fronte mediante iscrizione nel bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e foreste, a partire dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

Il Governo è delegato ad emanare norme di attuazione della presente legge, previo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.